

ONU

*Commissione dei diritti dell'uomo:
48^a sessione*

A cura di Paolo De Stefani

1. Informazioni generali sulla sessione

La 48^a sessione della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite si è svolta a Ginevra dal 27 gennaio al 6 marzo 1992. Per il secondo anno, hanno partecipato alla sessione delegazioni provenienti da 53 paesi: Angola, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Barbados, Brasile, Bulgaria, Burundi, Canada, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Federazione Russa, Filippine, Francia, Gabon, Gambia, Germania, Ghana, Giappone, India, Indonesia, Iran, Irak, Italia (per l'Italia il capo-delegazione era l'ambasciatore Francesco Mezzalama), Jugoslavia, Kenia, Lesotho, Libia, Madagascar, Mauritania, Messico, Nigeria, Pakistan, Perù, Portogallo, Regno Unito, Repubblica federale Ceca e Slovacca, Senegal, Somalia, Siria, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Tunisia, Uruguay, Venezuela, Zambia.

Erano presenti con propri osservatori numerosi altri stati membri delle Nazioni Unite, nonché osservatori della Santa Sede e della Svizzera. Ai lavori hanno preso parte inoltre, con propri osservatori, organismi dell'ONU (Unicef, Alto Commissariato per i rifugiati, Fondo delle N.U. per la popolazione, ecc.) e istituzioni specializzate del sistema ONU: l'Organizzazione internazionale del lavoro, l'Unesco e l'Organizzazione mondiale della sanità. Altre organizzazioni internazionali presenti sono state: la Commissione delle comunità europee, il Consiglio d'Europa, la Lega degli stati arabi, l'Organizzazione per l'Unità africana, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, il segretariato per i paesi del Commonwealth, l'Agenzia di cooperazione culturale e tecnica.

La Palestina e il Congresso panafricano di Azania hanno partecipato in qualità di movimenti di liberazione nazionale; come organizzazione internazionale *sui generis* ha preso parte ai lavori anche il Comitato internazionale della Croce Rossa.

Come sempre, il numero delle organizzazioni nongovernative che hanno preso parte alle sedute della Commissione presentandovi comunicazioni scritte o orali è stato molto alto: 19 Ong della "categoria I" (tra esse l'Alleanza internazionale delle donne, la Confederazione mondiale del lavoro, il Congresso del mondo islamico, il Consiglio internazionale delle donne, il Movimento internazionale ATD-quarto mondo, l'Unione interparlamentare, Soroptimist international); 97 della "categoria II" (tra esse: Amnesty international, Caritas internationalis, Comitato consultivo mondiale della Società degli Amici, Commissione internazionale dei giuristi, Comunità internazionale Baha'i, Conferenza mondiale delle religioni per la pace, Federazione internazionale dei diritti umani, Federazione internazionale Terre des hommes, Human rights advocates, Istituto internazionale di diritto umanitario, Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli, Organizzazione araba dei diritti umani, Pax Christi, Unione dei giuristi arabi, National aboriginal and islander legal service secretariat); 33 appartenenti alla categoria "Registro" (tra cui: l'Associazione mondiale per la scuola strumento di pace, la Coalizione internazionale Habitat, l'Indian law resource centre, Liberation, l'Unione dei Rom). Le comunicazioni scritte presentate dalle Ong ed esaminate nel corso della Sessione sono state 45.

L'ufficio di presidenza della sessione era composto da Pal Solt (Ungheria), presidente; Ronald Alfred Walker (Australia), Sirous Nasser (Iran) e Mohammed Ennaceur (Tunisia), vicepresidenti; Ligia Galvis (Colombia), rapporteur.

Nel corso delle sue 57 sedute, la Commissione ha ospitato numerosi personaggi politici che hanno portato il loro saluto e il loro contributo ai lavori dell'organismo. Tra gli ospiti ricordiamo: il presidente dell'OLP Y. Arafat, il presidente della repubblica di Haiti J.-B. Aristide, l'Alto Commissario ONU per i rifugiati signora S. Ogata, il direttore generale dell'Unesco F. Mayor; e inoltre: il ministro per gli affari umanitari francese B. Kouchner, il ministro degli esteri del Brasile M. Castrioto de Azambuja, il ministro degli esteri tunisino H. Ben Yahia, il ministro del Gabon per la condizione della donna e i diritti umani signora Y. Bike, il vice-presidente statunitense D. Quayle, il presidente della Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli I. Badawi, il ministro degli esteri russo A. Kozyrev, il ministro degli esteri peruviano A. Blacker Miller, il presidente della Federazione svizzera R. Felber, il ministro degli esteri del Costa Rica B. Niehaus, il ministro rwandese della giustizia M. Ndirumpatse, il ministro degli affari sociali tunisino signora N. Gueddana, il ministro degli esteri polacco A. Kosciuszko.

Ordine del giorno

L'ordine del giorno prevedeva i seguenti argomenti:

1. violazione dei diritti umani nei territori arabi occupati, compreso la Palestina;
2. violazioni dei diritti umani in Africa del Sud: rapporto del gruppo speciale di esperti;
3. nefaste conseguenze per il godimento dei diritti umani dell'assistenza politica, militare, economica, ecc. accordata al regime razzista e colonialista del Sudafrica;
4. godimento effettivo in tutti i paesi dei diritti economici, sociali e culturali e studio dei problemi particolari che incontrano i paesi in sviluppo nei loro sforzi per la realizzazione di tali diritti; in particolare: problemi relativi al diritto ad un livello di vita sufficiente; il debito estero, le politiche di aggiustamento economico e loro effetti sul godimento effettivo dei diritti umani, in particolare sulla applicazioni della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo;
5. realizzazione del diritto allo sviluppo;
6. diritto dei popoli all'autodeterminazione e sua applicazione ai popoli sottoposti a dominio coloniale o straniero o ad occupazione straniera;
7. diritti umani delle persone sottoposte a qualunque forma di detenzione o imprigionamento, in particolare:
 - a) tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
 - b) stato della convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
 - c) sparizioni forzate o involontarie;
 - d) progetto di protocollo facoltativo riguardante la convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
8. azione volta a incoraggiare e sviluppare ulteriormente il rispetto dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e, in particolare, programma e metodi di lavoro della Commissione:
 - a) altri metodi e mezzi che si offrono nel quadro degli organismi delle Nazioni Unite per assicurare meglio il godimento effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
 - b) istituzioni nazionali per la protezione e promozione dei diritti umani;
 - c) ruolo di coordinamento del Centro per i diritti umani in seno agli organi dell'ONU e dei loro meccanismi di promozione e protezione dei diritti umani;
9. violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovunque si producano nel mondo, in special modo nei paesi e territori coloniali e dipendenti; in particolare:
 - a) diritti umani a Cipro;
 - b) situazione dei diritti umani nel Kuwait occupato;
 - c) studio delle situazioni che sembrano rivelare l'esistenza di un insieme di violazioni flagranti e sistematiche dei diritti umani secondo la risoluzione 8 (XXIII) della Commissione e delle risoluzioni 1235 (XLII) e 1503 (XLVIII) del Consiglio economico e sociale: rapporto del Gruppo di lavoro creato dalla risoluzione 1990/41 dell'Ecosoc;
10. misure destinate a migliorare la situazione e a far rispettare i diritti umani e la dignità di tutti i lavoratori migranti;
11. Attuazione del Programma di azione per il Secondo Decennio della lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale;

12. stato dei Patti internazionali sui diritti umani;
13. buon funzionamento degli organi creati in virtù degli strumenti delle Nazioni unite relativi ai diritti umani;
14. rapporto della Sotto-commissione della lotta contro la discriminazione e per la tutela delle minoranze sui lavori della sua 43^a sessione;
15. diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche;
16. servizi consultivi nel campo dei diritti umani;
17. applicazione della Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o la convinzione;
18. elaborazione di una Dichiarazione su il diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti;
19. diritti dell'infanzia - in particolare:
 - a) stato della Convenzione sui diritti dell'infanzia;
 - b) rapporto del rapporteur speciale sulla compravendita di bambini;
 - c) programma d'azione per l'eliminazione dello sfruttamento della manodopera infantile;
 - d) progetto di programma d'azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione dei bambini e della pornografia implicante minori;
20. elezione dei membri della Sotto-commissione della lotta contro la discriminazione e per la tutela delle minoranze;
21. conferenza mondiale sui diritti umani, Vienna 1993.

2. Argomenti affrontati e Risoluzioni adottate

Le Risoluzioni adottate nel corso della sessione sono state 83. La Commissione ha inoltre assunto 19 decisioni nonché approvato 7 progetti di risoluzione e 34 progetti di decisione da sottoporre all'E-cosoc¹.

a) *Diritto all'autodeterminazione*

Ris. 1992/4. *La situazione nella Palestina occupata.*

La Risoluzione, tra l'altro, esprime grande interesse per il processo di negoziazione tra le parti in conflitto iniziato a Madrid. (Adottata con il voto contrario di USA e Uruguay.)

Ris. 1992/5. *La situazione in Afghanistan.*

La Commissione si dichiara consapevole delle sofferenze che il conflitto comporta per il popolo afgano e dei gravi problemi sociali ed economici che la situazione dei profughi crea per il Pakistan e l'Iran e sottolinea che deve aprirsi al più presto il dialogo intra-afghano per consentire di andare al più presto ad elezioni democratiche

Ris. 1992/6. *Uso di mercenari come mezzo di impedire l'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione.*

Si invitano tutti gli stati a ratificare la convenzione internazionale del 1989 contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'addestramento di mercenari. Rinnova per altri tre anni il mandato del rapporteur speciale su questa materia.

Ris. 1992/18. *Questione del Sahara Occidentale.*

La Commissione appoggia pienamente l'azione del Segretario generale dell'ONU in cooperazione con l'Organizzazione per l'Unità africana volta a far celebrare al più presto un referendum di autodeterminazione del popolo saharawi, così come previsto dal Piano di pace approvato con Risoluzione 690 (1991) dal Consiglio di Sicurezza. La situazione continuerà ad essere seguita a titolo di priorità anche nelle prossime sessioni.

¹ I testi delle Risoluzioni e delle Decisioni della Commissione, così come indicazioni sui lavori preparatori e l'elencazione completa dei documenti esaminati, sono riprodotti nel Rapporto finale della Commissione dei diritti dell'uomo, 48^a sessione, 1992, doc. E/1992/22 - E/CN.4/1992/84.

b) Violazioni dei diritti umani ovunque nel mondo

Diritti umani nei territori arabi occupati

Ris. 1992/1. *Diritti umani nel Golan siriano occupato.*

La Risoluzione condanna energicamente Israele per i suoi tentativi volti a imporre con la forza la cittadinanza israeliana e documenti di identità israeliani ai cittadini siriani del Golan, nonché le sue pratiche di annessione, la creazione di colonie di popolamento, la confisca delle terre, la captazione delle risorse idriche e l'imposizione del boicottaggio verso le produzioni dei cittadini siriani. (Approvata con 17 astensioni, tra cui quella italiana, e il voto contrario degli USA.)

Ris. 1992/2, A e B. *violazione dei diritti umani nei territori arabi occupati, compreso la Palestina.*

Nella sezione "A" della risoluzione, la Commissione condanna le politiche e le pratiche di Israele che violano i diritti umani del popolo palestinese il cui territorio è sottoposto all'occupazione militare, compresa Gerusalemme, in particolare le uccisioni provocate dai coloni israeliani. (Adottata con 16 voti contrari, tra cui Italia, USA e paesi occidentali, e 3 astensioni: Argentina, Austria, Cile.)

La sezione "B" condanna energicamente Israele per il rifiuto di applicare la quarta Convenzione di Ginevra per gli abitanti della Palestina e dei territori occupati e la pratica della tortura sui prigionieri palestinesi e nei campi profughi e quella dell'espulsione indiscriminata. (adottata con l'astensione dei paesi occidentali e il voto contrario degli USA.)

Ris. 1992/3. *Colonie israeliane nei territori arabi occupati.*

La Commissione, tenuto conto della necessità di creare l'atmosfera di stabilità indispensabile per far progredire il negoziato avviato a Madrid il 30 ottobre 1991 dopo la Conferenza sulla pace in Medio Oriente, riafferma che l'installazione da parte di Israele di coloni, soprattutto immigrati, nei territori occupati è illegale. (approvata con la sola astensione degli USA.)

Esecuzioni sommarie e arbitrarie

Ris. 1992/72. *Esecuzioni extragiudiziali, sommarie e arbitrarie.*

Invita i governi che finora non l'hanno fatto a collaborare con il rapporteur speciale della Commissione per rendere più completo il rapporto in materia, anche consentendogli di visitare il loro paese; invita anche le organizzazioni nongovernative interessate a fornire il loro contributo. Al prossimo rapporteur che sostituirà dal 1993 Amos Wako, viene chiesto di analizzare con particolare cura il problema delle esecuzioni extragiudiziarie di bambini.

Sud Africa, pratica dell'apartheid, razzismo

Ris. 1992/7. *Nefaste conseguenze per il godimento dei diritti umani dell'assistenza politica, militare, economica, ecc. accordata al regime razzista e colonialista del Sudafrica.*

Invita L'Ecosoc ad adottare una risoluzione per rinnovare l'incarico dato al rapporteur speciale Ahmed Khalifa di aggiornare la lista delle banche, imprese e altre organizzazioni che danno assistenza al regime di Pretoria in violazione delle decretate sanzioni internazionali. Si chiede anche che il rapporteur possa condurre una visita nel paese. (Adottata con il voto contrario dei paesi occidentali.)

Ris. 1992/20 (stesso titolo della n. 7).

La Commissione si dichiara allarmata per la collaborazione che alcuni stati, in particolare Israele, continuano a fornire al governo sudafricano nel campo del nucleare; chiede a tutti gli stati di continuare ad applicare le sanzioni commerciali contro il Sud Africa finché sia instaurato un nuovo regime costituzionale. (Adottata con il voto contrario dei paesi occidentali.)

Ris. 1992/19. *Situazione dei diritti umani nel Sud Africa.*

La Commissione invita pressantemente le autorità sudafricane ad abrogare le leggi di apartheid che rimangono ancora in vigore, ad adottare le misure giuridiche e amministrative necessarie per mitigare le disparità socio-economiche, soprattutto nei campi dell'educazione, della sanità, dell'alloggio e della protezione sociale.

Ris. 1992/8. *Attuazione del Programma di azione per il Secondo decennio della lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale.*

La Commissione, tra l'altro, invita il Segretario generale dell'ONU a diffondere in tutti gli stati la raccolta completa delle legislazioni nazionali contro il razzismo e la discriminazione razziale realizzata nel 1990 dal Centro per i diritti umani; lo prega di proseguire lo studio degli effetti della discriminazione razziale sui minori appartenenti a minoranze, in particolare sui figli dei lavoratori migranti, nei campi dell'educazione, della formazione e del lavoro; decide che il tema del Programma per il 1993 sarà: "Uno stu-

dio mondiale sull'estensione della diffusione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale".

Myanmar

Ris. 1992/56. *Situazione dei diritti umani in Myanmar (Birmania).*

La Commissione nota con preoccupazione particolare che il processo democratico iniziato con le elezioni generali del 1990 non è ancora pervenuto a risultati concreti e che gli stessi esiti delle votazioni non sono stati resi ufficialmente pubblici; deplora che molti oppositori politici (tra cui il premio Nobel San Suu Kyi) siano privati della libertà e che continui l'esodo di rifugiati verso i paesi vicini: in particolare vengono ricordati gli 80 mila profughi musulmani rifugiatisi in Bangladesh. Il caso del Myanmar sarà oggetto di indagine da parte di un rapporteur speciale della Commissione, che ne riferirà a partire dalla prossima sessione.

Kuwait occupato

Ris. 1992/60. *Situazione dei diritti umani nel Kuwait occupato.*

La Commissione prega il governo irakeno di dare informazioni complete su tutti i kuwaitiani e i cittadini di altri paesi deportati dal Kuwait tra il 2 agosto 1990 e il 26 febbraio 1991 che sono ancora detenuti in Irak, e di liberarli immediatamente. (Adottata con il voto contrario dell'Irak e l'astensione del Gabon. L'emendamento proposto dall'Irak per estendere la richiesta di liberazione anche ai prigionieri di stati terzi detenuti in Kuwait e in Arabia Saudita è stato respinto con il voto a favore del solo Irak.)

Cuba

Ris. 1992/61. *Situazione dei diritti umani a Cuba.*

Si deplora il rifiuto opposto dal governo cubano alla richiesta del rappresentante speciale della Commissione di potersi recare sull'isola per redigere il suo rapporto (il rapporto, redatto sulla base delle informazioni prodotte da cittadini cubani all'estero, è contenuto nel documento E/CN.4/1992/27); la Commissione si dichiara inoltre profondamente preoccupata per le numerose informazioni non contraddette che testimoniano di violazioni dei diritti umani nei campi della libertà individuale, dell'amministrazione giudiziaria, della libertà di circolazione, di espressione, di religione e di stampa, la libertà di associazione, di insegnamento e di coscienza, nonché per gli attacchi condotti da bande legate al governo contro oppositori politici al regime. Viene citato anche un recente caso di condanna a morte decretata nonostante vi fossero dubbi sulla regolarità della procedura. (Adottata con 23 voti a favore, 21 astensioni e il voto contrario di Angola, Cina, Cuba, Ghana, Iran, Irak, Libia, Siria. Può essere significativo ricordare che capo della delegazione statunitense alla Commissione è dal 1992 un cittadino di nazionalità cubana.)

El Salvador

Ris. 1992/62. *Situazione dei diritti umani a El Salvador.*

La Commissione si felicita per la conclusione dell'Atto di New York del 31 dicembre 1991 e degli accordi di Chapultepec del 16 gennaio 1992 con cui il governo e il fronte Farabundo Martí hanno posto fine al conflitto armato e si sono impegnati a favorire la democratizzazione nel paese, a garantire i diritti umani e a riunificare la società salvadoregna; prega inoltre entrambe le parti di rispettare scrupolosamente gli accordi conclusi e di mettere in opera i progetti di riforma agraria e le altre riforme strutturali; auspica che l'attuazione degli accordi metta fine alle violazioni dei diritti umani che ancora sono perpetrate nel paese.

Romania

Ris. 1992/64. *Situazione dei diritti umani in Romania.*

Sono da considerare ancora insufficienti le garanzie fornite al rispetto dei diritti umani nei settori della nuova normativa costituzionale, dell'indipendenza e imparzialità del giudiziario, della protezione delle minoranze.

Iran

Ris. 1992/67. *La situazione dei diritti umani in Iran.*

La Commissione deplora che il governo iraniano non abbia sufficientemente tenuto conto di molte delle raccomandazioni formulate nei precedenti rapporti del rapporteur speciale R. Galindo Pohl. (Risoluzione adottata con 22 voti a favore, 12 contro e 15 astensioni.)

Albania

Ris. 1992/69. *Situazione dei diritti umani in Albania.*

Impegna il governo albanese a continuare nell'adozione di misure legislative e amministrative per conformarsi al Codice internazionale dei diritti umani, in particolare per la tutela delle minoranze; si felicita dell'accordo intervenuto tra l'Albania e il Centro per i diritti umani di Ginevra per l'assistenza tecnica nel campo dei diritti umani.

Libano meridionale

Ris. 1992/70. *Situazione dei diritti umani nel Libano del Sud.*

Si condannano, in particolare, le interferenze israeliane volte a ostacolare l'attività della Croce Rossa e si domanda di verificare la fondatezza delle informazioni ricevute riguardo a maltrattamenti inflitti ai detenuti nei centri di detenzione di Khiam e Marjeyoun. (Adottata con voto contrario degli USA e astensione dell'Uruguay.)

Irak

Ris. 1992/71. *Situazione dei diritti umani in Irak.*

La Commissione si dichiara tra l'altro profondamente preoccupata per l'uso delle armi chimiche contro la popolazione civile, la deportazione di centinaia di migliaia di kurdi, la distruzione di città e villaggi, l'espulsione di migliaia di famiglie kurde e la presenza di migliaia di kurdi costretti a rifugiarsi nel nord del paese; condanna fermamente le violazioni dei diritti umani commesse dal governo irakeno (anche contro gli sciiti del sud) e deplora la debole collaborazione prestata dalle autorità irakene al rapporteur speciale Max van der Stoep. (Adottata con il voto contrario del solo Irak.)

Sri Lanka

Non viene adottata nessuna risoluzione, ma il presidente della Commissione presenta una propria dichiarazione in cui, a nome della Commissione, si dice gravemente preoccupato per le notizie riportate nel documento del gruppo di lavoro, in particolare per l'alto numero di sparizioni forzate che ancora si verificano; la Commissione peraltro si felicita dell'invito rivolto dal governo dello Sri Lanka al gruppo di lavoro di recarsi nell'isola nel corso del 1992².

Tibet

Il progetto di risoluzione sulla *Situazione in Cina/Tibet* non viene votato dalla Commissione su proposta del rappresentante del Pakistan (appoggiato, nella discussione, da Sri Lanka, Siria, Cuba, Libia, Iran, oltre che dalla Cina), in quanto suscettibile di mettere in questione il tema della sovranità statale cinese sulla regione. Hanno votato per non esaminare il progetto di risoluzione, oltre ai paesi sopra citati, Angola, Bangladesh, Burundi, Cile, Cipro, Filippine, Gambia, Ghana, India, Indonesia, Irak, Jugoslavia, Libia, Kenia, Lesotho, Madagascar, Mauritania, Nigeria, Somalia, Tunisia, Zambia; a favore gli stati occidentali).

Timor Est

La Commissione ha rinunciato a votare un progetto di risoluzione presentato da alcuni paesi occidentali (ma non dall'Australia). Il presidente ha raccolto i punti su cui s'era raggiunto un consenso in una dichiarazione (anch'essa, come le Risoluzioni, riportata per esteso nel rapporto finale della Commissione). In essa si esprime profonda preoccupazione per la situazione dei diritti umani nell'isola in seguito ai violenti incidenti di Dili del 12 novembre 1991.

La Commissione, infine, ha deciso di sottoporre al Gruppo di lavoro speciale di cinque esperti

² L'uso di ricorrere a dichiarazioni del presidente – *Chairman statements* – quando risulta impossibile arrivare ad approvare una Risoluzione senza rompere con uno degli stati, sembra essere una via interessante per consentire che certi temi almeno compaiano nel rapporto finale della Commissione. Il valore politico di tali dichiarazioni peraltro è definito da ciascuna delegazione e da ciascun governo nel modo più libero.

operanti a titolo personale nel quadro della "procedura 1503" le informazioni riguardanti la situazione dei diritti umani in Barhein, Chad, Somalia, Sudan e Zaire.

c) Diritti umani di persone detenute o imprigionate

Tortura

Ris. 1992/25. *Stato della Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.*

Chiede agli stati che hanno ratificato la Convenzione di corrispondere il contributo da essi dovuto e necessario al finanziamento delle attività del Comitato contro la tortura e li invita a fare le dichiarazioni previste agli artt. 21 e 22 del Trattato (competenza del Comitato a ricevere rapporti di stati contro stati e comunicazioni individuali) e a ritirare le eventuali riserve all'art. 20 (collaborazione degli stati a indagini riservate svolte da membri del Comitato).

Ris. 1992/27. *Fondo di contributi volontari delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.*

La Commissione fa appello agli stati, alle Ong e ai privati perché sostengano il Fondo e i centri internazionali di riabilitazione delle vittime della tortura.

Ris. 1992/32. *Tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.*

La Risoluzione accoglie le raccomandazioni formulate dal rapporteur speciale P. Kooijmans, in particolare quella riguardante la necessità di istituire a livello nazionale un'autorità indipendente autorizzata a ricevere allegazioni di individui che lamentino di aver subito torture o maltrattamenti gravi.

Ris. 1992/43. *Progetto di protocollo facoltativo riguardante la Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.*

Il progetto, presentato dal Costa Rica nel 1991 (v. doc. E/CN.4/1991/66, ma la prima versione risale al 1980), riguarda l'istituzione di un sistema preventivo di visite da parte di esperti indipendenti nei luoghi in cui persone sono detenute o comunque private della libertà, sul modello di quanto dispone la Convenzione europea per la prevenzione della tortura del 1987. La Commissione decide di creare un gruppo di lavoro a composizione non limitata che si riunirà tra le sessioni della Commissione stessa per elaborare il progetto, tenendo conto dei già esistenti strumenti regionali e dell'attività del Comitato contro la tortura.

Sparizioni

Ris. 1992/24. *I diritti umani e la medicina legale.*

La Commissione propone al Segretariato generale dell'ONU di istituire un'équipe permanente di medici legali, reclutati dai vari paesi, per aiutare i medici legali locali, in modo professionale e in spirito umanitario, nell'esumazione e nell'identificazione delle probabili vittime di violazioni dei diritti umani, in particolare di coloro che si sospetta siano stati vittime di sparizioni involontarie o forzate (*desaparecidos*).

Ris. 1992/29. *Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone contro le sparizioni forzate.*

Il progetto di Dichiarazione, elaborato dal gruppo di lavoro sulle sparizioni, viene fatto proprio dalla Commissione e trasmesso, per il tramite dell'Ecosoc, all'Assemblea generale perché lo approvi nel corso della sua 47^a sessione (per il testo della Dichiarazione, v. sotto, documento E/CN.4/1992/19).

Ris. 1992/30. *Sparizioni forzate o involontarie.*

La Commissione decide di prorogare di altri tre anni l'attività del gruppo di lavoro apposito e di prendere in esame, tra l'altro, il problema dei figli e dei famigliari delle persone sparite; deplora il fatto che molti paesi non hanno dato seguito alle richieste di informazioni inviate dal gruppo di lavoro e non hanno accolto le sue raccomandazioni.

Detenzione

Ris. 1992/28. *Detenzione arbitraria.*

La Commissione accoglie il rapporto del gruppo di lavoro e ne proroga l'attività per altri tre anni.

Altre questioni

Ris. 1992/22. *Diritto alla libertà di opinione ed espressione.*

La Commissione sottolinea il legame di questo tema con quello affrontato dal gruppo di lavoro sul progetto di Dichiarazione su il diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali universalmente riconosciute.

ti (v. olte, Ris. 1992/82); fa appello a tutti gli stati perché rispettino e difendano le persone che esercitano il diritto alla libertà di opinione e espressione, alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione, d'associazione, di riunione pacifica e il diritto di partecipare alla vita pubblica, o che cercano di promuovere e difendere questi diritti.

Ris. 1992/23. *Preso di ostaggi.*

La Commissione esige che tutti gli ostaggi vengano liberati e domanda agli stati di mettere immediatamente fine ai prelevamenti e alle detenzioni illegali sul loro territorio.

Ris. 1992/26. *Funzionari dell'ONU e delle istituzioni specializzate in stato di detenzione.*

La Commissione osserva che, nel momento in cui l'ONU è chiamata ad assumere maggiori responsabilità in varie regioni del mondo, è indispensabile che i suoi funzionari possano esercitare il loro dovere con la garanzia che i loro diritti umani, privilegi e immunità saranno pienamente rispettati.

Ris. 1992/31. *Diritti dell'uomo e amministrazione della giustizia.*

La Commissione domanda agli stati membri di non risparmiare gli sforzi, anche finanziari, per dare concreta attuazione alle norme delle Nazioni Unite sui diritti umani nell'amministrazione della giustizia; invita la Sotto-commissione a fornire al Segretario generale proposte concrete per dare maggiore utilità ai rapporti che il Segretariato presenta sull'argomento.

Ris. 1992/33. *Indipendenza e imparzialità del potere giudiziario e dei giurati, indipendenza degli avvocati.*

La Commissione fa proprie le raccomandazioni formulate nel rapporto in materia presentato alla Sotto-commissione (E/CN.4/Sub.2/1991/30).

Ris. 1992/34. *Diritto a un processo equo.*

Incoraggia il lavoro dei due esperti della Sotto-commissione, W. Treat e S. Chernichenko, per l'elaborazione di uno studio intitolato "Il diritto ad un equo processo: riconoscimento attuale e misure necessarie per rafforzare tale riconoscimento" (E/CN.4/Sub.2/1991/29: secondo rapporto).

Ris. 1992/35. *Habeas corpus.*

Invita gli stati ad istituire procedure di *habeas corpus* e a mantenere il diritto a beneficiarne anche negli stati di emergenza.

d) Diritti economici, sociali e culturali

Ris. 1992/9. *Effetti delle politiche di aggiustamento economico conseguenti al debito estero sul godimento effettivo dei diritti umani, in particolare per quanto riguarda l'applicazione della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo.*

La Commissione afferma che le nuove strategie di soluzione del problema del debito, pubblico e privato, esigono politiche di aggiustamento economico che si accompagnino ad una crescita e ad uno sviluppo che garantisca comunque la priorità di attenzione rivolta al livello di vita, alla sanità, l'alimentazione, l'educazione e il lavoro della popolazione, in particolare dei gruppi più vulnerabili e a basso reddito.

Ris. 1992/10. *Godimento effettivo dei diritti economici, sociali e culturali.*

La Commissione, tra l'altro, esprime interesse particolare per l'Osservazione generale n. 4 (1991) elaborata dal Comitato dei diritti economici, sociali e culturali circa il diritto ad un alloggio sufficiente; prega il Segretario generale si organizzare un seminario di esperti per studiare gli indicatori appropriati per misurare i progressi compiuti nell'attuazione di questa categoria di diritti.

Ris. 1992/11. *Diritti umani ed estrema povertà.*

La Commissione domanda alla Sotto-commissione di intraprendere uno studio sulle conseguenze dell'estrema povertà sul godimento dei diritti umani, gli sforzi realizzati dai più poveri per partecipare pienamente alla vita della loro comunità, le condizioni in cui i più poveri possono contribuire allo sviluppo dei diritti umani e i modi per far conoscere e valorizzare l'esperienza e il pensiero dei poveri.

Ris. 1992/12. *Diritti sindacali.*

La Commissione lamenta le violazioni dei diritti umani condotte in molti paesi contro sindacalisti e chiede agli stati di associare le organizzazioni sindacali rappresentative ai processi di crescita della partecipazione popolare e di sviluppo.

Ris. 1992/13. *Diritto allo sviluppo.*

La Commissione riafferma l'importanza del diritto allo sviluppo riconosciuto nella Dichiarazione del 1986 e chiede che tale Dichiarazione sia tenuta in considerazione dal Comitato preparatorio della Conferenza sui diritti umani del 1993, affinché il diritto in parola sia interpretato come diritto umano a tutti gli effetti. (Adottata con voto contrario degli USA e l'astensione di Germania, Giappone, Regno Unito.)

Ris. 1992/21. *Rispetto del diritto di ognuno, individuale o collettivo, alla proprietà.*

Accoglie il rapporto dell'esperto indipendente L. Valencia Rodriguez (E/CN.4/1992/9) riguardante il modo in cui le varie forme di proprietà (privata, collettiva, di stato, cooperativa) possono contribuire a realizzare le altre libertà fondamentali.

e) Intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o la convinzione

Nel corso del dibattito sono stati toccati i seguenti argomenti: episodi di antisemitismo in Europa, problema delle conversioni ad altra fede e della compatibilità con i diritti umani della Sahria islamica, intolleranza praticata contro gli ebrei in Siria, la condizione delle comunità baha'i in Iran, le chiese cristiane in Cina, i cristiani in Sudan, i rapimenti di ecclesiastici in Perù ad opera di "Sendero luminoso".

Ris. 1992/17. *Applicazione della Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o la convinzione.*

La Commissione proroga di altri tre anni il mandato del rapporteur speciale A.V. d'Almeida Ribeiro e incoraggia i governi a invitare nel loro paese il relatore della Commissione e di collaborare con lui per approfondire l'esame dei casi di intolleranza.

f) Esame del rapporto della Sotto-commissione sui lavori della 43^a sessione

Popolazioni autoctone

Ris. 1992/44. *Rapporto del Gruppo di lavoro della Sotto-commissione sulle popolazioni autoctone.*

La Commissione invita il gruppo di lavoro a completare l'approvazione del progetto di Dichiarazione sui diritti delle popolazioni autoctone e raccomanda che esso sia elaborato tenendo conto dell'apporto delle organizzazioni indigene interessate.

Ris. 1992/45. *Anno internazionale delle popolazioni autoctone.*

Gli stati sono invitati a prendere contatto con le organizzazioni delle popolazioni autoctone o con quelle che lavorano con questi popoli per progettare attività in previsione del 1993 anno delle popolazioni autoctone; invita stati e Ong a contribuire al fondo della Nazioni unite creato per l'anno internazionale.

Altre questioni

Ris. 1992/46. *Fondo di contributi volontari delle Nazioni unite per la lotta contro le forme contemporanee di schiavitù.*

La Commissione lancia un appello a tutti gli stati, alle Ong e ai privati perché contribuiscano, possibilmente in forma continuativa, a sostenere questo fondo, che sarà amministrato da un consiglio di amministrazione formato da cinque persone specialiste dei problemi di cui il fondo stesso deve occuparsi.

Ris. 1992/47. *Rapporto del Gruppo di lavoro della Sotto-commissione sulle forme contemporanee di schiavitù.*

La commissione invita, tra l'altro, gli stati a valutare l'opportunità di prendere misure per proteggere i gruppi particolarmente vulnerabili, come bambini e le donne migranti, dallo sfruttamento attraverso la prostituzione e altre pratiche analoghe alla schiavitù, considerando anche la possibilità di creare appositi organismi nazionali per realizzare questi obiettivi.

Ris. 1992/48. *Diritti dell'uomo e invalidità.*

Fa proprio il rapporto del relatore speciale della Sotto-commissione L. Despouy e chiede al Segretario generale di diffonderlo in tutte le lingue e nelle altre forme opportune per farlo conoscere alle persone disabili.

Ris. 1992/49. *Diritti dell'uomo e gioventù.*

La Commissione chiede all'Ecosoc di incaricare il relatore speciale D. Mazilu di aggiornare il proprio rapporto, tenendo particolare conto dei problemi del sottosviluppo, della disoccupazione, del diritto all'obiezione di coscienza e dei minori detenuti.

Ris. 1992/50. *Arricchimento fraudolento dei funzionari dello stato in danno dell'interesse pubblico, fattori che causano il fenomeno e agenti coinvolti in tutti i paesi in tale arricchimento.*

La Commissione ricorda, tra l'altro, come, per molti popoli vittime di una pratica istituzionalizzata di corruzione e che oggi cercano di consolidare la propria democrazia, una soluzione adeguata a tale problema si impone non solo per motivi morali ma soprattutto in vista di un risarcimento dei danni causati ai loro interessi economici dalla sottrazione illegale di risorse pubbliche. Si lamenta il fatto che, nonostante comportamenti di corruzione non siano considerati delitti politici dal diritto internazionale, la maggior parte degli stati non permette l'estradizione dei personaggi politici che si sono resi colpevoli di

corruzione. La Commissione inoltre si dichiara convinta della responsabilità particolare che incombe sui paesi sviluppati di contribuire fattivamente a che siano restituiti ai popoli derubati i fondi che sono stati loro estorti dai loro leaders, al fine di facilitare lo sviluppo economico, sociale e culturale di quelle popolazioni. (Risoluzione adottata con il voto contrario di USA, Giappone, Australia e Canada; si sono astenuti gli altri paesi occidentali.)

Ris. 1992/66. *Lavori della Sotto-commissione.*

La Commissione auspica, tra l'altro, che i governi candidino a membri della Sotto-commissione personalità di autentica esperienza nel campo dei diritti umani e capaci di agire in modo indipendente dai propri governi. Si congratula inoltre con la Sotto-commissione per la decisione di costituire un gruppo di lavoro che studierà gli strumenti per razionalizzare i lavori e l'ordine del giorno dell'organismo.

La Commissione ha inoltre rinnovato, con una serie di Decisioni, filoni di studio attivati presso la Sotto-commissione: si tratta delle attività dei rapporteur speciali su *Diritti umani e stati di emergenza* (L. Despouy), *Diritto alla restituzione, al risarcimento e alla riabilitazione per le vittime di violazioni massive dei diritti umani* (T. van Boven), *Pratiche tradizionali che colpiscono la salute delle donne e dei bambini, Diritti umani e ambiente* (F. Z. Ksentini) *Trattati, accordi e altri mezzi di relazione costruttivi tra stati e popolazioni indigene* (M. A. Martinez), *La proprietà e il controllo dei beni culturali delle popolazioni indigene* (I. Daes).

g) Servizi consultivi

Ris. 1992/77. *Situazione dei diritti umani ad Haiti.*

La Commissione, esaminato il rapporto dell'esperto indipendente M. T. Bruni Celli (vedi sotto, doc. E/CN.4/1992/50 e Add.1), dà incarico al presidente di nominare un Rapporteur speciale che si recerà ad Haiti e sottoporrà all'Assemblea generale e alla 49ª sessione della Commissione un rapporto sulle violazioni dei diritti umani in quel paese.

Ris. 1992/78. *Assistenza al Guatemala nel campo dei diritti umani.*

Esaminato il rapporto dell'esperto indipendente della Commissione C. Tomuschat (vedi sotto, doc. E/CN.4/1992/5), si esorta il governo guatemalteco ad accelerare e ampliare le riforme legislative e istituzionali per mettere fine alle violenze e all'impunità e ad intensificare gli sforzi perché le autorità e le forze di sicurezza rispettino i diritti umani. Se vi saranno peggioramenti nella situazione complessiva, nella prossima sessione la Commissione potrà trattare l'argomento, invece che nel punto dell'ordine del giorno dedicato ai *servizi consultivi*, in quello relativo alle *violazioni dei diritti umani ovunque nel mondo*³.

Ris. 1992/79. *Situazione nella Guinea Equatoriale.*

La Commissione deplora che il governo della Guinea equatoriale, pur avendo accettato il piano d'azione suggerito dall'esperto indipendente della Commissione (v. il rapporto nel doc. E/CN.4/1992/51, che descrive anche il forte aggravamento della situazione nel paese), non l'abbia ancora attuato in nessun punto. Invita il presidente a nominare un esperto indipendente per esaminare più approfonditamente la situazione e presentare alla Commissione un rapporto che sarà esaminato al punto dell'ordine del giorno della prossima sessione dedicato a *violazioni dei diritti umani ovunque nel mondo*³.

Ris. 1992/80. *Servizi consultivi e Fondi volontari per la cooperazione tecnica nel campo dei diritti umani.*

La Commissione incoraggia i governi a far uso dei servizi consultivi di esperti in diritti umani predisposti dagli organismi dell'ONU nonché al Fondo per l'assistenza tecnica nel campo dei diritti umani costituito in seno all'ONU; incoraggia il coordinamento tra le attività del Contro per i diritti umani e le istituzioni specializzate del sistema delle Nazioni unite.

b) Diritti dell'infanzia

Ris. 1992/74. *Programma d'azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione dei bambini e della pornografia implicante minori.*

La Commissione adotta il Programma d'azione così come elaborato dalla Sotto-commissione. Tale programma prevede interventi nel campo dell'informazione, dell'educazione, della approvazione e attuazione di norme legislative, delle politiche sociali e di assistenza allo sviluppo, di riadattamento e reinserimento dei minori coinvolti in fenomeni di sfruttamento e di coordinamento internazionale delle azioni

³ Il passaggio a quest'altro punto dell'ordine del giorno della Commissione è da intendersi come indice dell'intensificazione del grado di controllo cui il paese interessato è sottoposto.

intraprese dai governi. Attività specifiche sono programmate per contrastare la tratta e la vendita di bambini, la prostituzione infantile e lo sfruttamento dei minori nella pornografia. Gli stati sono invitati a studiare tale Programma e ad informare periodicamente la Sotto-commissione delle iniziative da essi intraprese per darvi attuazione. Un ulteriore progetto di Programma d'azione per l'eliminazione dello sfruttamento della manodopera infantile viene infine inviato alla Sotto-commissione affinché lo elabori ulteriormente e possa essere approvato dalla Commissione nella sessione del 1993.

Ris. 1992/75. *Applicazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia.*

Invita i numerosi stati che hanno ratificato la Convenzione a ritirare le riserve formulate da molti di loro; viene appoggiata la richiesta espressa dal Comitato dei diritti dell'infanzia di poter tenere non una ma due riunioni all'anno della durata di tre settimane.

Ris. 1992/76. *Rapporto sulla compravendita dei bambini, la prostituzione infantile e la pornografia implicante minori*

La Commissione approva il rapporto del rapporteur speciale a cui proroga di altri tre anni il mandato, invitandolo a collaborare più strettamente con il Comitato dei diritti dell'infanzia e con il Gruppo di lavoro sulle forme contemporanee di schiavitù operante presso la Sotto-commissione.

i) Human rights defenders

Ris. 1992/82. *Progetto di Dichiarazione su il diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti.*

La Commissione chiede al Segretario generale di far circolare il più possibile nell'ambito degli organismi dell'ONU, tra gli stati e le organizzazioni nongovernative il progetto di dichiarazione elaborato dal Gruppo di lavoro, sollecitando le opportune osservazioni e integrazioni. Invita il Gruppo di lavoro a completare la definizione del progetto prima della 49^a sessione della Commissione.

l) Promozione dei diritti umani

In questo settore sono comprese Risoluzioni riguardanti la diffusione della conoscenza dei diritti umani e altre Risoluzioni che individuano nuovi campi di indagine e di azione internazionale nella materia dei diritti umani. Le seguenti Risoluzioni appartengono al primo gruppo:

Ris. 1992/38. *Sviluppo dell'attività di informazione nel campo dei diritti umani, compresa la Campagna mondiale di informazione sui diritti dell'uomo.*

La Commissione, tra le altre cose, prega pressantemente gli stati di inserire nei programmi di insegnamento elementi idonei a favorire la comprensione approfondita delle questioni riguardanti i diritti umani, anche tenendo conto dell'esistenza di un manuale sui diritti umani pubblicato dal Centro di Ginevra; gli stati devono inoltre incoraggiare i responsabili della formazione nei settori del diritto e dell'applicazione della legge, delle forze armate, della medicina, della diplomazia ecc., ad includere nei loro corsi elementi di conoscenza dei diritti umani. In programma c'è anche un testo sui diritti umani per le scuole superiori, alla cui realizzazione gli stati sono invitati a dare un contributo.

Ris. 1992/39. *Rafforzamento dell'azione condotta dall'ONU nel campo dei diritti umani attraverso la promozione della cooperazione internazionale; importanza dei criteri di non-selettività, imparzialità e obiettività.*

La Commissione riafferma il principio per cui si deve perseguire la promozione, la tutela e la piena realizzazione di tutti i diritti umani senza privilegiarne alcuni a scapito di altri, e che tale attività non può essere strumentalizzata a fini politici e va condotta sulla base di informazioni certe e valutate con obiettività.

Ris. 1992/40. *Intese regionali per la protezione e promozione dei diritti umani nella regione dell'Asia e del Pacifico.*

Ris. 1992/41. *Diritti umani e procedimenti per tema.*

La Commissione intende incrementare il ricorso al metodo di affidare a speciali relatori l'analisi e la raccolta di informazioni su temi specifici relativi ai diritti umani e invita gli stati a collaborare con i rapporteur.

Ris. 1992/52. *Intese regionali per la protezione e promozione dei diritti umani.*

Ris. 1992/53. *Rafforzamento del Centro per i diritti umani.*

Si chiede che al Centro diritti umani e in generale alle strutture ONU che si occupano di diritti umani venga garantito dall'Organizzazione un adeguato finanziamento.

Queste altre risoluzioni invece si riferiscono ad ambiti di approfondimento nuovi e incoraggiano

i rapporteur speciali e i gruppi di lavoro a proseguire le loro attività tenendo conto anche di questi aspetti della problematica:

Ris. 1992/42. *Conseguenze sul godimento dei diritti umani degli atti di violenza compiuti da organizzazioni terroristiche o di trafficanti di droga.*

Ris. 1992/51. *Rafforzamento dello stato di diritto.*

Invita gli stati e il Segretario della Conferenza mondiale sui diritti umani del '93 a tenere conto di questo tema.

Ris. 1992/55. *Creazione di un meccanismo di emergenza della Commissione dei diritti dell'uomo.*

Per consentire alla Commissione di attivarsi con urgenza quando circostanze eccezionali richiedono il suo intervento su questioni internazionali, la Commissione stessa ha elaborato un progetto di meccanismo di emergenza che viene sottoposto alla valutazione dei governi. Tale meccanismo prevede la possibilità per qualunque stato di chiedere alla Commissione di incaricare un gruppo di esperti indipendenti, scelto dall'ufficio di presidenza della Commissione su una lista redatta a cura del Segretariato generale dell'ONU, di fare rapporto su una particolare situazione che richieda un intervento urgente. L'indagine del gruppo di esperti si deve svolgere con il consenso dello stato interessato e il rapporto deve essere comunicato a quest'ultimo per averne eventuali osservazioni. Se la maggioranza degli stati membri della Commissione lo ritiene opportuno, il rapporto viene reso pubblico ed è convocata una riunione straordinaria della Commissione, altrimenti viene discusso nella successiva sessione ordinaria dell'Assemblea generale o della Commissione.

Ris. 1992/56. *Discriminazione contro le persone infette dal virus HIV o colpite da AIDS.*

Sottolinea l'importanza del tema, affrontato nella Sotto-commissione dal relatore speciale L. Varela Quiros (E/CN.4/Sub.2/1991/10) e invita il Comitato dei diritti umani e quello dei diritti economici, sociali e culturali a sorvegliare l'azione degli stati nel campo del trattamento dei malati di AIDS e dei sieropositivi.

Ris. 1992/57. *Forze di sicurezza private ("vigilantes").*

La Commissione, per il tramite del Segretariato generale, chiede agli stati di inviarle informazioni sull'argomento e invita i relatori speciali e i vari gruppi di lavoro a tenere presente questa problematica nell'adempimento dei loro mandati.

Ris. 1992/73. *Deportazioni di persone all'interno dello stato.*

La Commissione chiede al Segretariato generale di predisporre, sulla base delle informazioni che verranno richieste agli stati, uno studio su questo problema, in collaborazione anche con l'Alto Commissariato per i rifugiati, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e la Croce rossa.

m) Funzionamento degli organismi istituiti dagli strumenti internazionali sui diritti umani

Ris. 1992/14. *Stato delle ratifiche dei Patti internazionali sui diritti umani.*

Invita tutti gli stati a ratificare i due Patti e appoggia la richiesta avanzata all'Ecosoc dal Comitato sui diritti economici, sociali e culturali di poter tenere nel 1993 una riunione supplementare.

Ris. 1992/15. *Buon funzionamento effettivo degli organismi istituiti in base agli strumenti dell'ONU nel campo dei diritti umani.*

La Commissione, in particolare, invita gli stati parti a rafforzare le procedure per garantire il pagamento dei contributi dovuti per il finanziamento di alcuni dei Comitati e appoggia il progetto presentato all'Assemblea generale per inserire nel bilancio ordinario dell'ONU l'onere del finanziamento di tutti gli organismi istituiti dai vari trattati sui diritti umani.

n) Minoranze e lavoratori migranti

Ris. 1992/16. *Diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche.*

La Commissione approva il progetto di Dichiarazione sui diritti degli appartenenti alle minoranze e chiede all'Assemblea generale di adottare la Dichiarazione alla prossima sessione. Per i contenuti del progetto di Dichiarazione, v. oltre, in sede di presentazione dei principali documenti prodotti nella 48^a Sessione, doc. E/CN.4/1992/48.

Ris. 1992/65. *Protezione dei rom (zingari).*

L'approvazione della Risoluzione, di cui è stato relatore il rappresentante italiano, si è ottenuta nonostante le perplessità espresse dalla delegazione tedesca, che alla fine si è astenuta. I rappresentanti della Germania non condividevano l'inserimento della problematica dei rom all'interno di quella dei diritti delle minoranze, in quanto in Germania gli zingari di cittadinanza tedesca sono parificati in tutto agli altri cittadini e per quelli di nazionalità straniera non esistono trattamenti speciali rispetto agli altri stranieri.

Ris. 1992/81. *Convenzione internazionale sulla protezione di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.*

La Commissione deplora che ancora nessuno stato abbia ratificato la Convenzione del 1990 e decide di inserire nell'ordine del giorno della prossima Sessione un apposito punto dedicato alle "misure per migliorare la condizione far rispettare i diritti umani e la dignità di tutti i lavoratori migranti".

o) Conferenza mondiale sui diritti umani, Vienna 1993

Ris. 1992/37. *Conferenza mondiale sui diritti umani.*

La Commissione accoglie l'offerta avanzata dall'Italia di ospitare la Conferenza mondiale (offerta poi ritirata, come noto); invita i componenti dei vari organismi dell'ONU che si occupano di diritti umani, compresi i membri dei Comitati creati in virtù delle Convenzioni in materia, a partecipare alle riunioni preparatorie della Conferenza nonché alla Conferenza stessa.

3. Documenti esaminati dalla Commissione dei diritti dell'uomo alla sua 48^a sessione

E/CN.4/1992/5: *Rapporto dell'esperto indipendente sulla situazione dei diritti umani in Guatemala.*

L'esperto indipendente della Commissione, C. Tomuschat, ha il compito di aiutare, attraverso contatti diretti, il governo guatemalteco a prendere le misure legislative e amministrative necessarie per meglio realizzare i diritti umani. Il rapporto fa il punto degli avvenimenti politici dell'anno 1991 ed affronta quindi i seguenti temi: diritti umani nel contesto del conflitto armato (abusi nelle zone di guerra, rifugiati, profughi, rimpatriati); diritti civili e politici (diritto alla vita, all'integrità fisica e alla sicurezza personale: esecuzioni extragiudiziali, sparizioni, tortura, minacce, cimiteri clandestini; libertà di espressione; tutela giudiziaria dei diritti); diritti economici, sociali e culturali (situazione socio-economica, diritti sindacali, regime della terra, diritti culturali). Sulla situazione del Guatemala sono stati prodotti durante la sessione due altri documenti: un rapporto del governo sulla politica generale riguardante i diritti umani (E/CN.4/1992/66) e un rapporto congiunto della Procuradoría de menores guatemalteca e dell'associazione "Casa Alianza" sulla situazione dei bambini di strada (E/CN.4/1992/80).

E/CN.4/1992/12: *Rapporto del rapporteur speciale sulla questione dell'uso di mercenari come strumento di violazione i diritti umani e impedire l'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione.*

Il relatore speciale E. Bernales Ballestreros presenta illustra soprattutto la situazione esistente in Africa, soffermandosi soprattutto sui casi di Angola, Guinea, Mozambico, Zaire, Zimbabwe e Sud Africa. Affronta inoltre brevemente la situazione generale in America Latina, lo stato delle ratifiche della Convenzione del 1989 contro l'utilizzo di mercenari e la questione della presenza sul territorio, segnalata da alcuni stati, di bande armate di terroristi e trafficanti di droga, con conseguenze negative per i diritti umani delle popolazioni.

E/CN.4/1992/16 e Add. 1: *Fondo di contributi volontari delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.*

Il documento contiene, tra l'altro, una dichiarazione del presidente del consiglio di amministrazione del Fondo, Jaap. A. Walkate. Il Fondo è sorto nel 1981, per continuare e ampliare l'opera del Fondo istituito tre anni prima per le vittime della tortura in Cile. È operativo dal 1983. Da allora esso ha finanziato progetti di recupero delle vittime proposti da oltre 50 organizzazioni per circa cento progetti, nei campi della psicoterapia, delle cure mediche, del reinserimento sociale, della formazione del personale dei servizi socio-sanitari, della ricerca. Il Fondo sostiene progetti importanti come quelli portati avanti nei centri socio-psicologici di Londra, Parigi, Copenaghen, Toronto e, recentemente, Berlino, che assistono centinaia di persone all'anno. Nel corso del 1991 hanno contribuito al Fondo i seguenti stati: Germania (9° contributo, 126.103 \$), Argentina (4° contributo, 2.996 \$), Svezia (5°, 169.097 \$), USA (388.00 \$ per quattro anni, dal 1988 al 1991), Francia (11° contributo, 55.556 \$), Islanda (6° contributo, 4.267 \$), Giappone (6°, 50.000 \$).

E/CN.4/1992/17 e Add.1: *Rapporto del rapporteur speciale sui diritti umani delle persone sottoposte a qualunque forma di detenzione o imprigionamento, in particolare: tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.*

Il Rapporteur P. Kooijmans ha raccolto in un ampio resoconto casi di pratica della tortura verificatisi in numerosi paesi. Particolarmente preoccupanti, e oggetto di richiami urgenti da parte del Rapporteur, sono risultate le situazioni di Egitto, Camerun, Haiti, India, Sudan, Siria. Segnalata anche la pratica

della tortura in Spagna, Grecia, Turchia. L'allegato al rapporto contiene una relazione dettagliata sulle informazioni ricevute nella missione compiuta dal relatore in Indonesia e a Timor Est. Tra le raccomandazioni rivolte al governo indonesiano compare anche quella di abolire la legge anti-sovversione in quanto incompatibile con il carattere inderogabile di alcuni diritti umani fondamentali.

E/CN.4/1992/18 e Add.1: Rapporto del Gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate o involontarie.

I casi segnalati nel 1991 hanno rivelato una inaspettata impennata del fenomeno in alcuni paesi. In particolare dallo Sri Lanka sono giunte oltre 15 mila segnalazioni di persone scomparse, tanto che il Gruppo di lavoro ha colto l'occasione di un invito del governo dello Sri Lanka per recarsi sull'isola, intrattenendosi con oltre un migliaio di parenti degli scomparsi. L'Add. 1 del rapporto finale riassume l'esito della visita compiuta nello Sri Lanka nell'agosto 1991. Il rapporto conclusivo presenta la situazione delle sparizioni forzate – ricostruita sulla base delle segnalazioni ricevute dai governi, dalle Ong e dai parenti degli scomparsi – in 47 paesi, tra cui Argentina, Brasile, Chad, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Iran, Marocco, Messico, Perù, Filippine.

E/CN.4/1992/19: Rapporto del Gruppo di lavoro sulla Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone contro le sparizioni forzate.

Il Gruppo di lavoro si è riunito nel novembre 1991 con il compito di predisporre per l'approvazione da parte della Commissione il progetto di Dichiarazione elaborato su questa materia dalla Sottocommissione (cfr. doc. E/CN.4/Sub.22/1990/32, Allegato I). Il Gruppo era costituito da rappresentanti di 24 stati membri della Commissione (tra cui l'Italia) e da osservatori di altri paesi membri dell'ONU; ai lavori hanno preso parte rappresentanti di 12 Ong. Il progetto di Dichiarazione è stato approvato dalla Commissione con la Risoluzione 1992/29. Nel progetto di Dichiarazione, composto di 21 articoli, viene affermato, tra l'altro, che "Ogni atto di sparizione forzata costituisce un oltraggio alla dignità umana. Viene condannato come una negazione degli scopi della Carta dell'ONU e come violazione grave e flagrante dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" (art. 1); "Oltre alle sanzioni penali applicabili, le sparizioni forzate dovranno comportare la responsabilità civile degli autori, dello stato o delle autorità dello stato che hanno organizzato, consentito o tollerato tali sparizioni, senza pregiudizio per la responsabilità internazionale dello stesso stato in conformità con i principi del diritto internazionale" (art. 5); "Nessun ordine o istruzione di un'autorità pubblica, civile, militare o altra, può essere invocato per giustificare una sparizione forzata. Ogni persona che riceva un simile ordine o istruzione ha il dovere di non conformarsi" (art. 6); "Nessuna circostanza, qualunque essa sia, si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilità politica interna o altro stato d'emergenza, può essere invocata per giustificare sparizioni forzate" (art. 7); "Lo stato assicura a ogni persona che disponga di informazioni o che vi abbia un interesse legittimo e che alleggi il fatto che una persona sia stata oggetto di sparizione forzata, il diritto di denunciare i fatti davanti ad un'autorità competente e indipendente nell'ambito dell'ordinamento statale, che proceda immediatamente e in maniera imparziale a svolgere un'inchiesta approfondita" (art. 15); "Ogni atto di sparizione forzata è considerato un crimine continuo, finché i suoi autori continuano a nascondere la sorte in cui versa e il luogo in cui si trova la persona scomparsa e i fatti non sono chiariti" (art. 17); "L'autore o gli autori presunti di atti di sparizione non beneficeranno di alcuna legge di amnistia o misure analoghe che avrebbero l'effetto di liberarli da ogni pendenza o sanzione penale" (art. 18); "Le vittime di atti di sparizione forzata e le loro famiglie devono ottenere riparazione e hanno diritto ad un equo indennizzo, compresa la possibilità di beneficiare di strumenti di riabilitazione il più possibile completa. In caso di decesso della vittima in seguito a sparizione forzata, la sua famiglia ha diritto all'indennizzo" (art. 19); "Gli stati preven-gono e reprimono il rapimento dei figli di genitori vittime di sparizioni forzate o di quelli nati mentre le loro madri erano vittime di sparizioni, si impegnano a ricercare e identificare i figli e a restituirli alle famiglie d'origine". (Vedi anche, più sotto, la Comunicazione E/CN.4/1992/NGO/9).

E/CN.4/1992/20: Rapporto del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria.

Il Gruppo, che è alla sua prima sessione, è composto da cinque esperti indipendenti nominati dal Presidente della Commissione: si tratta di R. Garretón (cileno), L. Joinet (francese), L. Kama (Senegal), K. Sibal (India) e P. Uhl (Cecoslovacchia). I compiti di questo Gruppo consistono nell'indagare sui casi di detenzione imposta senza il rispetto delle norme internazionali sui diritti umani, ricevendo informazioni da governi, organizzazioni intergovernative, nongovernative e da individui (è stata elaborata un modello di scheda che le persone che denunciano singoli casi di detenzione illegale possono riempire e far pervenire al Gruppo di lavoro). Il Gruppo ha inoltre elaborato una serie di principi applicabili all'esame dei casi che hanno già cominciato ad essere presentati alla sua attenzione nei quali sono indicati i punti principali in cui la prassi seguita nei confronti dei detenuti o delle persone sottoposte a giudizio viola le norme internazionali sui diritti umani.

E/CN.4/1992/30 e Add. 1: *Rapporto del rapporteur speciale sulle esecuzioni sommarie e arbitrarie.*

Il Rapporteur S. Amos Wako presenta un rapporto di oltre 250 pagine in cui vengono segnalati casi verificatisi in paesi di tutti i continenti. Di particolare rilevanza appaiono i fatti denunciati in Colombia, El Salvador, Guatemala, Perù. Ad essi peraltro, secondo le osservazioni di alcune Ong, la Commissione non sembra abbia prestato adeguata attenzione. L'allegato al rapporto è interamente dedicato alla situazione nello Zaire.

E/CN.4/1992/31: *Rapporto sulla situazione dei diritti umani in Irak.*

Il rapporto è stato steso da M. van der Stoep sulla base di informazioni fornite da una lunga lista di organizzazioni nongovernative (elenco alle pp. 76 e 77) e a seguito di una missione condotta nei primi giorni del 1992 in Irak e negli stati vicini. Nelle prime pagine del rapporto (6 - 13) vengono discussi gli argomenti frequentemente addotti dal governo irakeno per fronteggiare le critiche che gli vengono rivolte per violazione dei diritti dell'uomo. A proposito della questione delle sanzioni economiche, il rapporteur speciale afferma che "Nella conversazione avuta con il vice-primo ministro Tareq Aziz, è stato sollevato l'argomento che l'Irak sarebbe più rispettoso dei diritti umani se fossero tolte le sanzioni [...] L'argomento è fallace, non essendoci né in punto di diritto né secondo logica nessun legame tra sanzioni economiche e rispetto degli obblighi di diritto internazionale in materia di diritti umani. Ciò vale certamente per le violazioni del diritto alla vita, del diritto di essere protetti dalla tortura, del diritto ad un processo regolare e, insomma, alla quasi totalità degli altri diritti umani. Per usare un linguaggio figurato, non è perché si manca di pezzi di ricambio per le automobili che i poteri governativi possono commettere atti di tortura". Il rapporto riporta anche una serie di atti ufficiali provenienti dai servizi segreti irakeni e risalenti al 1987 in cui si danno ordini alle forze della sicurezza in relazione a casi di sparizioni e di operazioni militari contro popolazioni kurde. Conclude il rapporto una lunga lista di persone scomparse dopo essere state arrestate dalle forze di sicurezza.

E/CN.4/1992/34: *Situazione dei diritti umani in Iran.*

Il rapporto, piuttosto ponderoso, è redatto dal rappresentante speciale della Commissione R. Galindo Pohl e rende conto, tra l'altro, di una visita effettuata alla fine del 1991 presso alcune prigioni iraniane. Nelle conclusioni si dichiara che "nel corso del 1991 nessun progresso sensibile è stato segnalato sulla via del miglioramento della situazione dei diritti umani richiesto dai vigenti strumenti internazionali. [...] A dispetto delle dichiarazioni d'intenti e delle promesse di riforma che sono state formulate, non si sono registrati fino ad oggi progressi tali che garantiscano un sufficiente rispetto dei diritti umani". Viene sottolineata in particolare l'enorme espansione del ricorso alla pena capitale.

E/CN.4/1992/48: *Rapporto del Gruppo di lavoro sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche.*

Il Gruppo ha proceduto all'elaborazione ulteriore del progetto di Dichiarazione dei diritti degli appartenenti a minoranze, successivamente approvato dalla Commissione con Ris. 1992/16 e sottoposto quindi all'Assemblea generale. Tale Dichiarazione - richiamando tutti i principali strumenti internazionali sui diritti umani e in particolare l'art. 27 del Patto sui diritti civili e politici, nonché il lavoro compiuto dagli organi dell'ONU che si occupano di diritti umani, dalle altre organizzazioni intergovernative e nongovernative - afferma che "Gli stati proteggono l'esistenza e l'identità nazionale o etnica, culturale, religiosa e linguistica delle minoranze sui loro rispettivi territori" (art. 1); dopo aver affermato il diritto degli appartenenti a minoranze alla propria cultura, religione, lingua, nonché il diritto di partecipazione politica, culturale, economica, ecc. e di associazione, viene riconosciuto il loro diritto di "stabilire e mantenere, senza alcuna discriminazione, contatti liberi e pacifici con altri membri del loro gruppo e con persone appartenenti ad altre minoranze, nonché contatti al di là delle frontiere con cittadini di stati stranieri ai quali essi siano legati per la comune origine nazionale o etnica o per appartenenza religiosa o linguistica" (art. 2). L'art. 3 afferma che "Le persone appartenenti a minoranze possono esercitare i loro diritti [...] sia individualmente sia in comunità con gli altri membri del loro gruppo, senza alcuna discriminazione. L'esercizio o il non esercizio dei diritti enunciati in questa Dichiarazione non può comportare svantaggi per una persona appartenente ad un'altra minoranza". All'art. 5 viene infine dichiarato che "Le politiche e i programmi nazionali devono essere elaborati e attuati tenendo debitamente conto degli interessi legittimi delle persone appartenenti a minoranze. Programmi di cooperazione e di assistenza tra gli stati dovrebbero essere elaborati e messi in opera tenendo adeguatamente conto degli interessi legittimi delle persone appartenenti a minoranze".

E/CN.4/1992/50: *Rapporto sulla situazione dei diritti umani ad Haiti.*

Il rapporto, redatto dall'esperto indipendente M.T. Bruni Celli, si sofferma soprattutto sui fatti del 1991 (le votazioni libere e l'elezione e successiva destituzione, da parte dell'esercito il 30 settembre, del presidente Aristide); un capitolo a parte è dedicato alla condizione dei lavoratori haitiani espulsi in massa dalla Repubblica Dominicana nel corso dell'estate del 1991. L'Allegato al rapporto aggiorna quest'ultimo relativamente ai fatti successivi al novembre 1991.

E/CN.4/1992/52: *Rapporto del rapporteur speciale sull'applicazione della Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione fondate sulla religione o la convinzione.*

Il voluminoso rapporto di A. V. d'Almeida Ribeiro riferisce sui casi di persecuzione per motivi di religione o convinzione verificatisi in numerosi paesi: particolarmente ampi (con estratti delle risposte ricevute dai responsabili governativi degli stati interessati) risultano i capitoli dedicati a Egitto, El Salvador, Iran e soprattutto Irak (nei confronti di questo paese sono contestati numerosi casi di sparizioni riguardanti fedeli di religione sciita). Gli stati occidentali citati sono la Svizzera (problema del non riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare) e gli Stati Uniti (tre casi: condanna di sacerdoti indiani per uso, durante cerimonie religiose, di sostanze considerate stupefacenti; progetti di abbattimento di foreste considerate sacre dalle popolazioni indiane; processo iniquo nei confronti di un attivista religioso indiano). Il rapporto contiene anche le risposte date da alcuni governi ad un questionario sul rispetto delle diversità di convinzione e religiose. Dall'Italia è giunta una sola risposta relativa al riconoscimento dell'obiezione di coscienza; particolarmente estese le risposte e le informazioni fornite da Israele.

E/CN.4/1992/53: *Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti. Rapporto del Gruppo di lavoro.*

Ai lavori del Gruppo hanno preso parte i seguenti stati, membri della Commissione: Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Colombia, Cuba, Federazione Russa, Francia, Giappone, India, Indonesia, Iran, Kenia, Messico, Nigeria, Perù, Portogallo, Regno Unito, Repubblica federale Ceca e Slovacca, Senegal, Stati Uniti (non vi ha partecipato l'Italia). Organizzazioni nongovernative presenti: Amnesty international, Commissione internazionale dei giuristi, Comunità Baha'i, Federazione internazionale dei diritti dell'uomo e Lega internazionale dei diritti dell'uomo. Il rapporto, redatto dal presidente del Gruppo di lavoro, Ronald Walker (Australia) contiene il testo del progetto di Dichiarazione con tutte le varianti proposte nel corso dei lavori. Dal rapporto risulta tra l'altro che la discussione su questo importantissimo testo ha raggiunto i nodi più delicati, come attesta la discussione che si è svolta intorno ad alcuni problemi-chiave quali: il diritto degli individui e dei gruppi di indagare e discutere della violazione dei diritti umani in paesi diversi dal proprio; la possibilità di ricevere finanziamenti dall'estero; la nozione di diritti umani *universalmente riconosciuti*, ecc.

E/CN.4/1992/55 e Add.1: *Rapporto del rapporteur speciale sulla compravendita di bambini.*

Il rapporto, presentato da V. Muntarhorn, tratta, sulla base di informazioni provenienti da tutti i paesi, i seguenti argomenti: compravendita di bambini (adozioni a fini commerciali, sfruttamento del lavoro dei bambini, traffico e trapianto di organi, altre forme di compravendita di minori); prostituzione di bambini; utilizzo di bambini nella pornografia. Sono esaminati in particolare i casi di Olanda e Brasile. A quest'ultimo paese è dedicato per intero l'Allegato al rapporto, realizzato a seguito della visita compiuta dal rapporteur in Brasile all'inizio del 1992.

4. Comunicazioni di Organizzazioni nongovernative

Segnaliamo alcune delle 45 comunicazioni scritte di Organizzazioni nongovernative pervenute alla Commissione e tenute presenti da quest'ultima nel corso dei suoi lavori.

E/CN.4/1992/NGO/3: Comunicazione della *Federazione internazionale per la protezione dei diritti delle minoranze etniche, religiose, linguistiche e altre* (categoria Registro). Riguarda il fenomeno in costante crescita dei trasferimenti di popolazione, ossia l'incitamento rivolto alle popolazioni di un certo territorio, condotto con tutti i mezzi e con l'appoggio delle autorità governative, ad installarsi in altre regioni disabitate o abitate da gruppi distinti di popolazione. Tale pratica è all'opera in forme massicce contro i kurdi in Turchia, dove le famiglie sono spinte a trasferirsi nelle regioni del sud e dell'ovest lasciando i loro villaggi originari, e in Irak (interi villaggi distrutti e popolazione trasferita in nuovi villaggi costruiti in zone militarmente strategiche). Altri esempi si possono riscontrare nel Tibet (la popolazione di origine cinese è or-

mai maggioritari in Tibet), a Zanzibar (la Tanzania vi invia propri nazionali per influire sul prossimo referendum sullo statuto dell'isola), ecc.

E/CN.4/1992/NGO/7: Comunicazione scritta del *Consiglio dei Punti Cardinali* (categoria II). La comunicazione critica la decisione presa dal Comitato dei diritti umani nel caso Marshall (leader del popolo autoctono dei Mikmaq canadesi) contro Canada, n. 205/1986 (cfr. CCPR/C/43/D/205/1986), assunta nel 1991. Si fanno notare alcune contraddizioni nell'atteggiamento del Comitato relative all'interpretazione dell'art. 25 del Patto sui diritti civili e politici (diritto di partecipazione politica).

E/CN.4/1992/NGO/8: Comunicazione del *Movimento internazionale ATD - quarto mondo* (categoria I). Chiede che il tema "diritti umani e povertà estrema" venga tenuto presente alla Conferenza sui diritti umani del 1993 e che si sottolinei il principio dell'indivisibilità dei diritti umani, affinché anche i più poveri possano essere trattati in tutte le loro dimensioni di esseri umani, per quanto misera sia la loro condizione. La stessa organizzazione, insieme ad un cartello formato da numerose altre Ong, ha presentato una Dichiarazione comune "in solidarietà con i bambini e le famiglie appartenenti a gruppi di popolazione che vivono nell'estrema povertà nel Nord come nel Sud, all'Est come all'Ovest" in cui si chiede, tra l'altro, "che i programmi di sviluppo e di ricostruzione siano elaborati, fin dal loro inizio, con la partecipazione dei più poveri e delle persone impegnate accanto a loro" (vedi E/CN.4/1992/NGO/33).

E/CN.4/1992/NGO/9: Comunicazione di un gruppo di 15 Ong in cui si chiede che nell'approvare la Dichiarazione contro le sparizioni forzate (v. sopra Ris. 1992/29) non si stravolga il principio della competenza universale a pronunciarsi su tale crimine espresso nel progetto di Dichiarazione elaborato dalla Sottocommissione (art. 14). A sostegno della richiesta viene citato un passo della Sentenza del Tribunale Permanente dei Popoli sull'Impunità e i crimini di lesa umanità in America Latina (Bogotà, giugno 1991). In realtà il testo dell'attuale art. 14 non recepisce questo principio e si limita a stabilire che "Gli autori presunti di atti di sparizione forzata in uno stato devono essere deferiti alle autorità civili competenti di tale stato per esservi processati e giudicati [...] Tutti gli stati dovrebbero assumere le misure legislative appropriate a loro disposizione per far sì che ogni presunto autore di tali atti che si trovi nella loro giurisdizione o comunque sotto il loro controllo, sia oggetto di una decisione giudiziale".

E/CN.4/1992/NGO/15: Comunicazione di *Amnesty international* (categoria II). Riguarda la situazione dei diritti umani in Guatemala e invita la Commissione a rafforzare i suoi strumenti di controllo sulla situazione di quel paese.

E/CN.4/1992/NGO/16: Comunicazione della *Federazione internazionale Terre des hommes* (categoria II). È dedicata alla necessità di valorizzare il ruolo delle donne nella realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali.

E/CN.4/1992/NGO/17: Comunicazione del *Consejo indio de Sud América* (categoria II). Contiene il testo di una risoluzione adottata da un gruppo di 19 Ong rappresentanti di popoli indigeni americani in cui si chiede, tra l'altro, che venga riconosciuto lo status di osservatori presso l'Assemblea generale dell'ONU ai rappresentanti dei popoli indigeni.

E/CN.4/1992/NGO/25: Comunicazione della *Federazione internazionale dei diritti dell'uomo* (categoria II). La comunicazione è dedicata a denunciare la pratica sistematica della tortura nel Kosovo.

E/CN.4/1992/NGO/35: Comunicazione dell'*Unione interparlamentare* (categoria I). Contiene il testo della Dichiarazione approvata dalla 86ª Conferenza interparlamentare (ottobre 1991) riguardante "misure destinate a prevenire e intervenire per mettere fine ai genocidi attraverso la cooperazione internazionale nel quadro di organizzazioni internazionali competenti quali le Nazioni unite". La Dichiarazione invita tra l'altro gli stati a istituire la Corte internazionale prevista dall'art. VI della Convenzione sul genocidio e ad emendare quest'ultima per includervi anche il genocidio culturale.

E/CN.4/1992/NGO/38: Comunicazione della *Federazione internazionale Terre des hommes*. Lamenta l'estrema debolezza finanziaria dell'ONU, ricordando che solo dieci stati hanno pagato entro i termini le quote contributive per il 1991 e che il bilancio annuale dell'ONU equivale approssimativamente a un millesimo di quanto annualmente viene speso nel mondo in armamenti: "il prezzo di 15 aerei da combattimento F/A-18 coprirebbe interamente tale bilancio".

E/CN.4/1992/NGO/39: Comunicazione dell'*International Educational Development Inc.* (categoria Registro). Viene denunciato il fenomeno del karoshi in Giappone (morte per eccesso di lavoro) e lo scarso rispetto diffuso in quel paese del diritto alle ferie e al riposo, con ricorso frequente al lavoro straordinario non pagato.

E/CN.4/1992/NGO/42: Comunicazione del *Movimento internazionale della riconciliazione* (categoria II). La comunicazione contiene informazioni sulla discriminazione praticata dal governo siriano nei confronti di appartenenti alla minoranza ebraica.

Sono dedicate alla situazione dei diritti umani nei territori dell'ex Jugoslavia in cui si svolgono azioni di guerra le comunicazioni E/CN.4/1992/NGO/31 (*Pax Christi*, categoria II) e 34 (*Amnesty international*). ■

